

Materia: Pensione Privilegiata

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D'ISANTO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 59603 P.M. del registro di Segreteria, promosso da B. M. – nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sandro e Claudia Castro presso il cui studio in Carrara, Largo XXV Aprile n. 8, è elettivamente domiciliato – avverso il decreto n. 211/2013 del Ministero della Difesa.

Nella pubblica udienza del 26 novembre 2014, udito l'avv. Antonio Marino, per delega.

Non rappresentato il predetto dicastero.

Visti gli atti ed i documenti della causa;

Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;

Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;

Vista la Legge 27.7.2000, n. 205;

Visto l'art. 132 c.p.c.

FATTO

1. Con ricorso, corredato da documentazione medico-legale, qui pervenuto il 30.7.2013, il sig. B. – già militare di leva dal 3 febbraio al 2 novembre 1988 – impugnava il predetto decreto negativo di pensione privilegiata tabellare in relazione all'infermità "esiti di craniotomia per ematoma extradurale" sofferta.

2. Il Ministero della Difesa, costituitosi il 10.4.2014, chiedeva il rigetto del ricorso, attese le risultanze degli accertamenti eseguiti dalla C.M.O. di La Spezia il 16.3.2012. Eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale.

3. Con ordinanza n. 77/2014, veniva disposta l'esecuzione di una CTU, il cui esito è pervenuto il 13.8.2014.

4. A conclusione dell'odierna udienza di discussione – nel corso della quale il difensore chiede un rinvio per presentare ulteriore memoria – questo Giudice ha deciso la causa dando lettura del relativo dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione stessa.

DIRITTO

1. Relativamente alla previsione del novellato art. 420 c.p.c., si dà atto dell'impossibilità del tentativo di conciliazione, considerato che non sono presenti entrambe le parti.

Premesso che il rinvio non viene concesso, atteso che tra l'acquisizione della CTU e l'udienza vi erano tempi congrui perché potessero essere presentati tempestivamente ulteriori atti, per quanto concerne il merito, la pretesa attorea appare parzialmente fondata.

Si ritiene, infatti, di condividere, nella sua interezza, l'articolato parere d'ufficio acquisito, le cui considerazioni tecniche, che integralmente si richiamano in motivazione, sono effettivamente chiarificatrici del particolare caso, nonché di esatta ed esauriente valutazione sotto il profilo medico-legale.

Conseguentemente, si deve riconoscere il diritto del ricorrente a percepire la P.P.O. ascrivibile a tab. A 8<sup>^</sup> ctg. per due anni dalla data del congedo (2.11.1988) e, successivamente, a tab. B con indennità una tantum pari a 4 annualità.

Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002).

2. Attese le differenti valutazioni medico-legali intervenute nel corso dell'iter procedurale, sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando

#### ACCOGLIE PARZIALMENTE

il ricorso in epigrafe (n. 59603 P.M.), proposto dal sig. B. Marco nei confronti del Ministero della Difesa e, per l'effetto, riconosce il diritto dello stesso a percepire la P.P.O. 8<sup>^</sup> ctg di tab. A per due anni dalla data del congedo (2.11.1988) e, successivamente, a tab. B con indennità una tantum pari a 4 annualità.

Dispone, altresì, a tutela della riservatezza della parte interessata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che, a cura della Segreteria, sia apposta, sull'originale della presente sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri elementi identificativi della parte ricorrente riportati nella sentenza stessa.

Spese compensate.

Così deciso, in Firenze, previa lettura del dispositivo, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2014.